

Verbale di Assemblea Straordinaria degli associati del circolo arci "APS Menkab: il respiro del mare"

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 15.00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione *Menkab: il respiro del mare* per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto:** adozione di ulteriori integrazioni del modello di statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCI aps ai sensi dell'art. 47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 ,ai fini della definitiva trasmigrazione nel RUNTS
- 2) **Varie ed eventuali**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Giulia Calogero la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Elia Biasissi. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 11 associati. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 101 comma 2 CTS.

Sono presenti n. 11 associati .

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea degli associati per modificare lo statuto sociale, in conformità al codice del Terzo settore, allo Statuto nazionale di ARCI APS, cui l'Associazione aderisce. Tali modifiche si rivelano necessarie per la trasmigrazione nel RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore)

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, con le relative modifiche.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI SAVONA.

La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario di assemblea
Assemblea

La Presidente di assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 10/10/2022 al n. 1797 serie 3
Versato € ESENTE
IL FUNZIONARIO
Stefano Mico

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Giulia Calogero".

STATUTO

ARCI APS Menkab: il respiro del mare

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali

Ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione di Promozione Sociale, "ARCI APS Menkab: il respiro del mare", con sede legale in Savona (SV) via Lungomare Matteotti, 1 di seguito denominata Associazione nel presente testo.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione, così come sopra definita, è un ente del terzo settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; **non persegue finalità di lucro** e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e reserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce alla rete associative nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

L'associazione può avere area operativa sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 – Finalità ambientali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità di vita, favorendo una migliore organizzazione sociale e una modificazione dei comportamenti individuali e collettivi.

Oltre a questo è finalità dell'associazione anche l'ambito inerente il settore di ricerca e sviluppo e di comunicazione ambientale; questi obiettivi sono raggiunti per mezzo della ricerca e del monitoraggio ambientale.

Per raggiungere questi obiettivi l'associazione si propone di:

- Comunicare, diffondere e divulgare, con ogni mezzo ritenuto idoneo (quindi anche compresa la realizzazione di contenuti multimediali o di altra forma realizzati con le competenze dei propri soci, collaboratori o avvalendosi di prestazioni di terzi), le tematiche legate alla tutela ambientale, con particolare riguardo all'ambiente marino;
- Contribuire alla tutela della biodiversità promuovendo la ricerca scientifica, l'educazione, la divulgazione e la comunicazione;
- Collaborare alle attività di ricerca, divulgazione e didattica di Istituti scientifici, Enti pubblici e privati, società di diverso genere, Università e Fondazioni;
- Educare i cittadini e in particolare le popolazioni della regione alla cultura e alla sostenibilità ambientale attraverso azioni che migliorano la qualità della vita, favorendo il superamento di tutte le forme di disagio;
- Agire nel campo dell'educazione e dell'insegnamento per favorire una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e un rapporto equilibrato tra l'uomo e la natura;
- Sostenere e condurre azioni di formazione e comunicazione scientifica;
- Attuare progetti di cooperazione nazionale e internazionale per la protezione e la gestione sostenibile degli ambienti e delle risorse naturali;
- Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative e turistiche volte a soddisfare i bisogni di conoscenza e di svago dei cittadini;
- Promuovere l'estensione di attività culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni;
- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre maggiore diffusione della democrazia e della solidarietà nelle relazioni umane e tra i popoli, per esercitare e difendere le libertà civili, individuali e collettive;
- Favorire le attività ricreative anche attraverso la gestione di servizi di consegna di cibo e bevande avvalendosi della collaborazione dei soci;
- Supportare le attività di cui ai punti precedenti su scala locale, nazionale e internazionale.

Sono finalità dell'associazione :

- il perseguimento del bene comune, la elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- la valorizzazione del potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

I) Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2, avverrà mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d art.5 DLG.VO 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e art.5 DLG.VO 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f art.5 DLG.VO 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g art.5 DLG.VO 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h art.5 DLG.VO 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art.5 DLG.VO 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale articolo (lettera k art.5 DLG.VO 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, previa l'eventuale adesione ad enti o federazioni sportive (lettera t DLG.VO 117/2017).

Più specificamente fra le attività di interesse generale e sociale di cui sopra, l'associazione propone di: promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente, sviluppare progetti con il medesimo obiettivo e con lo scopo di potenziare la conoscenza dell'ambiente natural e la sua tutela e realizzare attività che possano portare avanti gli obiettivi statuari.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del C.T.S. e successive modifiche ed integrazioni di legge.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale come previsto dall'art. 85 comma 4 del C.T.S.

II) L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

L'associazione, nello svolgimento delle sue attività, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, nel rispetto dell'art 17 Dlgs. 117/2017. Tali attività sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Sono ammessi eventuali rimborsi ai volontari in osservanza dell'art. 17 C.T.S.; laddove necessario o obbligatorio

per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

L'Associazione provvede a istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche assicurandoli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento della propria attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 C.T.S.

L'associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti di cui all'art 36 C.T.S. .

Articolo 5 - Associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 C.T.S. Può diventare associato chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando apposito modulo di iscrizione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ad eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi.

Articolo 6 -Procedimento di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati con apposito verbale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti associati abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, con conseguente delibera scritta entro i trenta giorni previsti, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale, il conseguente versamento da parte dello stesso, della quota sociale prevista ed il suo nominativo annotato nel libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio direttivo, o di mancata risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere del termine di cui al primo comma.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli associati alla sua prima convocazione.

Articolo 7- Diritti degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associato ha diritto a:

- a) frequentare la sede dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
- b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e concorrere alla determinazione del programma associativo;
- c) discutere e approvare i rendiconti;
- d) in caso di minore età partecipare alle votazioni assembleari; solo nel caso in cui l'associato abbia compiuto i diciotto anni, potrà anche essere eletto a componente degli organismi dirigenti ed, in caso di sussistenza, di eventuali organismi di garanzia e di controllo;
- e) esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al consiglio direttivo che, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, dovrà consentirne la suddetta visione;
- f) approvare le modifiche allo Statuto e ad eventuali regolamenti interni.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno

15 giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Articolo 8 – Doveri degli associati

L'associato è tenuto a:

- a) rispettare lo Statuto, le delibere degli organi associativi ed eventuali regolamenti interni;
- b) versare, alle scadenze stabilite, le quote associative oltre a eventuali contributi integrativi per specifiche iniziative decise dagli organismi dirigenti;
- c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività associative e nella frequentazione della sede sociale;
- d) mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati, gli organismi associativi nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione o dell'assemblea;
- f) osservare le regole dettate da: Associazioni Nazionali, Federazioni, Enti ed organismi ai quali la associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 9 - Perdita dellaqualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota associative annuale;
- d) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- e) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- f) espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associative annuale nei tempi previsti, ed a seguito di successivo sollecito di versamento entro i successivi 90 giorni, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità ulteriore salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Articolo 10 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni degli organi associativi o di eventuali regolamenti;
- b) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- c) l'appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- d) l'arrecare danni materiali all'associazione, ai locali o attrezzature di sua pertinenza, proprietà o utilizzo. In caso di dolo o colpa il danno dovrà essere risarcito;
- e) l'arrecare danni materiali ad altro associato, ovvero a terzi, in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa o la tenuta di condotte che manifestino evidente incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.
- f) la comprovata volontà di arrecare danni all'immagine dell'associazione, dei suoi organi associativi e degli associati, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;

Articolo 11- Trasparenza

Ciascun provvedimento disciplinare di cui all'art.10 dovrà essere reso noto all'associato con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art.10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea degli associati utile, la quale deciderà in via definitiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile e destinato unicamente, ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ed ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote e contributi degli associati;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi.

Ogni altra entrata diversa, ammissibile ai sensi del C.T.S. e delle leggi vigenti e non sopra specificata.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato all'assemblea generale ordinaria degli associati che dovrà tenersi entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del C.T.S. o un rendiconto finanziario per cassa, ex art. 13 comma 2, C.T.S.

Una proroga può essere prevista in casi di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, dovranno essere osservate le norme di cui all'art. 14 C.T.S.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti di cui all'art. 30 comma 2 C.T.S. è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. Detto obbligo cessa nuovamente se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare, per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i participant siano informati di tale facoltà in sede di convocazione e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Tutti gli intervenuti dovranno essere posti in condizione di intervenire e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione – Assemblea generale ordinaria

Partecipano all'Assemblea generale degli associati tutti coloro che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli associate mediante modalità quali: la pubblicazione sui ventuali "social network" relativi al sodalizio, o "gruppi social" appositamente create dall'associazione e comprendenti tutti gli associati, la consegna a mano, l'invio di lettera semplice o tramite posta elettronica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo ove nominato, o almeno un quinto degli associate aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno comportato la convocazione e comunque indicati all'ordine del giorno.

Articolo 19 – Convocazione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o ad eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Le modifiche statutarie necessarie al recepimento di intervenute novità normative vincolanti, potranno essere deliberate, in seconda convocazione, dalla maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art. 31 del presente Statuto.

Articolo 21- Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un associato eletto dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni, comprese quelle per l'elezione degli organi associativi, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto; le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano le loro eventuali responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. I verbali e gli atti verbalizzati restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione, secondo i dettami di cui all'art. 7 lett. e) del presente Statuto.

Articolo 22 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo

mandato;

c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (art. 31 C.T.S.);

d) approva il bilancio d'esercizio o, ai sensi dell'art. 13 comma 2 C.T.S., il rendiconto finanziario per cassa (rendiconto consuntivo);

e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale documento economico-programmatico (rendiconto preventivo);

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

h) delibera sull'assunzione di eventuali regolamenti interni;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

m) delibera in via definitiva su eventuali ricorsi degli associati contro i provvedimenti disciplinari a loro carico emessi dal Consiglio direttivo (art. 11 u.c. del presente Statuto);

n) delibera sulla proposta di modifica del numero dei componenti del consiglio direttivo;

o) delibera su tutti gli argomenti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra i propri associati ed è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; i componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui all'art. 2382 del C.C. (Cause di ineleggibilità o decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, se ritenuto necessario, specifici rapporti professionali, come previsto dall'art. 4 del presente Statuto, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale pro-tempore e la firma sociale dell'associazione; la rappresenta anche verso terzi.

Convoca e presiede il Consiglio.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio entro la prima seduta utile.

Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo e contabile che valuta di concerto con il consiglio direttivo e ne conserva tutta la documentazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; aggiorna e tiene in ordine i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 C.T.S.; affigge, presso i locali sociali, le comunicazioni per gli associati.

Limitatamente, alla parte contabile, il consiglio direttivo può nominare al suo interno un tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, Vicepresidente o Segretario, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo poi, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente Statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il ruolo del Segretario può essere svolto dal Presidente o dal Vicepresidente in carica, previa approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea degli associati;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) redigere ai sensi dell'art.13 comma 1 CTS, il bilancio di esercizio, o, ai sensi dell'art 13 c. 2 CTS, il rendiconto per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri associativi, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. A tal fine predisporre tutti gli elementi e documenti utili all'assemblea per l'approvazione e programmazione economica dell'anno sociale precedente e la previsione di quello in corso;
- e) predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- f) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- g) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- h) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- i) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione e sulla quota del tesseramento associativo annuale;
- j) deliberare circa l'ammissione degli associate potendo delegare allo scopo e con apposito verbale (art. 6) uno o più Consiglieri;
- k) deliberare in merito ad azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- l) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresso dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- m) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- n) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- o) decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- q) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta;
- r) decidere l'eventuale modifica del numero di componenti del consiglio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea degli associati;
- s) stabilire l'ammontare di contributi integrativi degli associati relativi ad iniziative, servizi e corsi;
- t) Redigere un regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei Soci e formare e nominare un Consiglio Scientifico

Articolo 27- Convocazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno, secondo le disponibilità dei suoi membri che potranno concordare anche verbalmente le proprie sedute e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti; le votazioni di norma sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo secondo i limiti di cui all'art. 7. e) del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi presso la sede dell'Associazione o tramite modalità a distanza.

Articolo 28 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.

Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio; nella prima convocazione utile, il

Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario potrà essere sostituito, ove possibile, da un associato risultato fra i non eletti alle ultime elezioni del Direttivo, osservando il numero di voti ottenuti dai candidati in modo decrescente; qualora il primo fra i non eletti dovesse rinunciare, la nomina verrà proposta a quello immediatamente successivo per numeri di voti ricevuti; diversamente, la prima Assemblea utile provvederà a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall'incarico la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge (art. 30, punto 2 CTS) o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuate anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., comma II).

In caso di nomina del suddetto organo di controllo il presente Statuto fa espresso riferimento alla normativa completa di cui all'art. 30 CTS.

Articolo 30 – Revisione legale

Salvo quanto previsto dall'articolo 29 del presente Statuto, nei casi di cui all'art. 31 del C.T.S., l'associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali scritti nell'apposito registro, ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

NORME DI SCIOGLIMENTO

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzosettore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCIAPS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Articolo 32 – Il consiglio Scientifico

L'Associazione potrà dotarsi, per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il raggiungimento dei propri obiettivi, di un Consiglio Scientifico, eletto anche e solo in caso di necessità per occasioni specifiche collegabili a progetti individuati.

Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Scientifico sarà composto da un minimo di tre membri, uno dei quali quale è il coordinatore scientifico, i membri aggiuntivi sono scelti tra persone di comprovata competenza ed esterni all'Associazione. Il Consiglio Scientifico ha il ruolo consultivo e di indirizzo delle attività di cui all'Art. 3 del presente statuto. Possono far parte del

Consiglio Scientifico i soci o i membri del Consiglio Direttivo. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può nominare in sostituzione del Consiglio Scientifico un solo Responsabile Scientifico scelto tra i soci o all'interno del Direttivo stesso, per esplicare il ruolo del Consiglio Scientifico.

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 33 – Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo con la collaborazione eventuale del Responsabile Scientifico o del Consiglio Scientifico, redige un Regolamento Interno che verrà firmato da chi lo ha redatto e sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Ogni socio in occasione dell'iscrizione all'Associazione dovrà leggere il Regolamento Interno e accettarne le disposizioni.

L'iscrizione all'Associazione e il tesseramento prevedono la presa visione e accettazione del Regolamento Interno.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Rinvii

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, decide l'Assemblea, a norma del CTS, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Per gli effetti dell'art. 1 del presente Statuto, l'eventuale adesione ad altra rete associative dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati con con seguenti modifiche statutarie e successivamente comunicata al Comitato Provinciale ARCI di Savona.

L.C.S.

Il consiglio direttivo in carica:

Presidente

Giulia Celgno

Vice Presidente

Primo Viti

Consigliere

Maurizio Neri

Consigliere

Elia Rina

Consigliere

Martina Barone

Il Presidente:

Giulia Celgno

Il Segretario:

Elia Rina



3 1797 04/11/2022

0,00 **TLQ22L001797000JJ**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLQ